

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 2339.....

adottata dal Direttore generale in data 17 NOV. 2005.....

Oggetto: Rimborso premi di polizze Assicurative dell'anno 2005 a favore dell'Associazione di Volontariato Soccorso Iglesias operante per il Servizio Emergenza Territoriale 118.

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali il quale,

RICHIAMATA la deliberazione n° 927 del 12/05/2000 di presa d'atto della convenzione con l'Associazione di Volontariato Soccorso Iglesias che all'art.18, punto 3, prevede che gli oneri per le coperture assicurative siano a carico dell'Azienda;

ATTESO che detta Associazione ha provveduto, relativamente alle lustrate polizze:

1. Polizza Infortuni, Fondiaria-SAI, polizza n° 0561.0517281.44, copertura annuale 15/03/2005 – 15/03/2006, premio € 1.032,91;
2. Polizza Responsabilità .Civile, Fondiaria-SAI, polizza n° 0561.0518515.40, copertura annuale 15/03/2005 – 15/03/2006, premio € 286,16;
3. Polizza R.C.A., Fondiaria-SAI, autoambulanza targata BP180RS, polizza n° 180468244.08, copertura semestrale dal 27/09/2004 al 27/09/2005, premio di € 1.035,00;

al pagamento dei premi dovuti, di cui ha trasmesso copia degli atti di quietanza che si allegano al presente atto per farne parte integrante;

CONSIDERATO che si deve procedere al rimborso diretto dei costi addebitandoli al Comitato di Gestione 118 di Cagliari;

PROPONE

L'adozione di atto deliberativo di corresponsione, in favore dell'Associazione di Volontariato Soccorso Iglesias, operante per il S.E.T. 118 dell'Azienda U.S.L. 7 – Carbonia, della somma complessiva di € 2.354,07 corrispondente al rimborso dei premi assicurativi di cui alla copertura delle polizze assicurative in precedenza illustrate;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Servizio Affari Generali;

SENTITI IL Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di rimborsare all'Associazione di volontariato Soccorso Iglesias il premio dell'assicurazione in argomento così come risulta dalle copie degli atti di quietanza allegati e che si allegano al presente atto per farne parte integrante;
- ◆ di autorizzare il Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al rimborso del complessivo importo di € 2.354,07= (duemilatrecentocinquantaquattro/07) a favore dell'Associazione di Volontariato Soccorso Iglesias, a titolo di rimborso dei premi per le polizze indicate in narrativa, connesse all'attività del 118;
- ◆ di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al regolare pagamento dell'importo indicato con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- ◆ di imputare la spesa al codice economico 440915 del Piano dei conti aziendale per l'esercizio finanziario 2005;
- ◆ di confermare che i costi di gestione, anticipati per conto della Centrale Operativa 118 di Cagliari, vengano addebitati al Comitato di Gestione 118 emergenza Sud Sardegna.



Direttore Generale
Benedetto Barranu

DIRAMM

DIRSAN

RESP. AA.GG.

AA.GG.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2339 del 17 NOV. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 NOV. 2005 al - 2 DIC. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Maria Teresa Garau)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Teresa Garau".


Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio

AA.GG.

SOCORSO IGLESIAS



Prot. n° 118/51

Iglesias, 19 OTTOBRE 2005

Spett.le
Azienda USL 7

OGGETTO: Richiesta rimborso polizze assicurative di cui all'art. 18 della convenzione per le attività di soccorso di emergenza per l'anno 2005.

In riferimento all'attività di cui all'oggetto, si prega di voler disporre il rimborso delle spese di assicurazione a copertura dei danni a terzi, dei rischi professionali e degli infortuni, come da allegati:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ▪ ASSICURAZIONE INFORTUNI | € 1.032,91 (All. "A") |
| ▪ ASSICURAZIONE RESP. CIVILE | € 286,16 (All. "B") |
| ▪ ASSICURAZIONE MEZZO DI SOCCORSO | € 1.035,00 (All. "C") |

Totale rimborso: € 2.354,07

Il Presidente
SOCORSO IGLESIAS
Loc. "IS ARRUA STAS" C.P. 105
09016 IGLESIAS
Cod. Fisc. 95007710923

Nostre Coordinate Bancarie:

ABI 2008 CAB 43910 conto corrente 4684787 UniCredit Banca Iglesias

FONDIARIA - SAI
DIVISIONE FONDIARIA

FONDIARIA - SAI S.p.A. - Sede e Direzione di Firenze - 50129 - Piazza della Libertà, 6
 Direzione di Torino - 10126 - Corso Galilei, 12 - Capitale sociale 178.542.343,89 i.v.
 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze: 09218578012
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966)

QUIETANZA DI PREMIO
ANTICIPATO.



Agenzia: IGLESIAS | Polizza: 0561.0517281.44 | Ramo: INFORTUNI | Descrizione Prodotto: INFORTUNI PER TRASFORMAZIONE PORTAFO

Premio	Accessori	Diritti	Imposte	Totale
876,27	131,44		25,20	1.032,91
Rateazione	Periodo dal	al		
ANNUALE	15/03/2005	15/03/2006		

Contraente
 SOCCORSO IGLESIAS
 LOC. IS ARRUASTAS c.p. 105
 09016 IGLESIAS CA

Pagato il 18 MAR 2005 *[firma]*
 (firma dell'Agente, Subagente, Esattore)

FONDIARIA - SAI S.p.A. - Divisione Fondiaria
 IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESENTE DOCUMENTO E' UTILIZZABILE NEI CASI PREVISTI DALLE LEGGI FIS



LA FONDIARIA

ASSICURAZIONI S.p.A.

Fondata nel 1872 - Capitale L. 104.878.000.000, versato - Sede in Firenze
Via L. il Magnifico, 1 - Iscritta al n. 57085 Registro Società del Tribunale di Firenze e al
n. 428383 C.C.I.A.A. di Firenze - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Codice Fiscale 00432690105 - Partita I.V.A. 04234690487

Aut. A2500.09 Sig. Ca. Mantua

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI

cumulativa

Nel testo si designa con «Società» l'impresa assicuratrice,
con «Contrante» la persona, l'ente o la ditta che contrae l'assicurazione,
con «Assicurato» la persona alla quale spettano i diritti derivanti dal contratto.

zio riservato al bollo
1 numero di polizza
SENZA GENERALE

1.517281.44

Codice quietanzamento

001

contraente

COGNOME E NOME (o denominazione della Ditta)

SOCCORSO IGLESIAS

CODICE FISCALE o PARTITA I.V.A.

90007110920

INDIRIZZO: Via o Piazza

LOC. IS ARRUASTAS c.p. 105

Località

IGLESIAS

CAP
09016

Sigla Prov.
CA

presso

polizza sostituita

NUMERO

ACCREDITO SU PRIMA RATA PREMIO

durata contratto

DURATA

1

anni

EFFETTO dalle ore 24 del

15

giorno

03

mese

2000

anno

SCADENZA alle ore 24 del

15

giorno

03

mese

2001

anno

RATEAZIONE

ANNUALE

SCADENZA RATE SUCCESSIVE: ore 24 del

15

giorno

03

mese

15

giorno

03

mese

2001

anno

di ogni anno a cominciare dal

15

giorno

03

mese

2001

anno

dichiarazioni
del Contraente

a) L'attività lavorativa da lui svolta è quella di

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

b) gli Assicurati, salvo quanto eventualmente risultante dalla proposta:

- non hanno subito infortuni;
- non soffrono né hanno sofferto di gravi malattie e non sono affetti da minorazioni anatomiche, funzionali, imperfezioni fisiche;
- non hanno in corso altre assicurazioni contro gli infortuni.

garanzie prestate
persone e
somme assicurate

Si assicurano contro gli infortuni le persone elencate per le somme a ciascuna attribuite:

PERSONE ASSICURATE			SOMME ASSICURATE		
Cognome e nome	Anno di nascita	Occupazione	Morte lire	Invalidità permanente fino a lire	Invalidità temporanea fino a giornaliere lire
V E D I C O N D I Z I O N I A L L E G A T E					

Qualora l'elencazione non possa essere contenuta nel riquadro, sottoscrivere «vedi mod. n. 1134» nel rettangolo →

Condizioni particolari
Allegati

Sono operanti le condizioni particolari di cui alle lettere

e gli allegati

AG

Premio

Prima rata

Premio netto

1.696.712

Accessori

254.507

Imposte

48.781

TOTALE

2.000.000

Rate successive

Premio netto

1.696.712

Accessori

254.507

Imposte

48.781

TOTALE

2.000.000

Se coassicurazione, importo di ns. quota →

La presente polizza definisce la Copertura Provvisoria n. _____ emessa con pagamento della somma di L. _____ che viene imputata sul totale della prima rata di premio.

Fatto in

TRIPLÒ

originale in

IGLESIAS

il

02

03

2000

giorno

mese

anno

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

getto dell'assicurazione. — L'assicurazione copre, nei limiti delle somme assicurate e morte, invalidità permanente ed inabilità temporanea cagionate direttamente ed essenzialmente da trauma prodotto all'organismo da causa esterna, violenta ed improvvisa.

Razie integrative. — L'assicurazione copre anche i casi di cui all'art. 1: si verificano mentre l'Assicurato è in stato di dolore o di incoscienza o che siano attribuiti a colpa anche grave dell'Assicurato stesso, salvo quanto stabilito all'art. 4, ultimo comma; ionati direttamente ed esclusivamente da: asfissia da fuga di gas a vapore; avvelenamenti acuti da ingestione di cibo od altra sostanza; morsi di animali; intossicazione di origine traumatica; avvelenamento o intossicazione, anche se di origine non traumatica, derivanti da punture di insetti o di aracnidi, escluse le afezioni di cui gli infortunati siano portatori necessari; annegamento; assideramento o congelamento; folgorazione; colpi di sole e di calore; sforzi muscolari.

Assicurazione territoriale. — L'assicurazione vale in tutto il mondo. Qualora il sinistro si verifichi fuori dell'Europa e fino a quando l'Assicurato non vi rientri, l'indennità per inabilità temporanea, termini comunque i limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 6, spetta soltanto se tale ricovero ospedaliero è limitato alla durata di questo.

Esclusioni. — Sono esclusi dall'assicurazione i casi di cui all'art. 1 che si siano verificati eguenza diretta o indiretta di:

- 1. l'uso di mezzi subacquei o di mezzi aerei, salvo quanto stabilito all'art. 5;
- 2. l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che:
 - a) si tratti di ciclomotori e motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 c.c., autovetture ad uso privato, autocarri di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li., natanti ad uso privato o da diporto;
 - b) nel caso in cui l'assicurazione non sia limitata ai soli rischi extraprofessionali, la guida stessa sia necessaria ai fini dell'esplicazione dell'attività lavorativa dichiarata; in ogni caso l'Assicurato deve essere abilitato alla guida dei veicoli o natanti a norma delle disposizioni in vigore;
- 3. l'attività di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di ghiaccio, alpinismo, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, rugby, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere;
- 4. l'attività di partecipazione a corse e gare — e relative prove ed allenamenti —ippiche, calcistiche, cicliche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- 5. l'attività di partecipazione a corse e gare — e relative prove ed allenamenti — comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di corse o gare di regolarità pura;
- 6. l'attività di partecipazione a corse e gare — e relative prove ed allenamenti — di tipo sportivo, salvo quanto stabilito all'art. 2, lettera b);
- 7. gli atti di terrorismo, vandalismo, attentati, ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- 8. le insurrezioni, terremoti, eruzioni, inondazioni, trasmutazione del nucleo dell'atomo e pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- 9. i delitti commessi o tentati dall'Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti.

Esclusioni di malattia. — Sono esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo comunque prodotti, nonché gli infortuni che si siano verificati in stato di dolore o di incoscienza causato da infermità mentali organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici.

Rischi aeronautici. — L'assicurazione è estesa all'uso, in qualità di passeggero, di aeroplani ed elicotteri eserciti da Società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto aerea, nonché da autorità civili e militari durante servizio non regolare di traffico civile, da aerei per attività turistica e di trasferimento. Sono in ogni caso esclusi i voli effettuati su voli di Società o Azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi dal trasporto passeggeri o su aeromobili eserciti da Aeroclub. L'assicurazione vale dal momento in cui il passeggero sale a bordo dell'aeromobile fino al momento nel quale ne discende. Il totale delle garanzie per infortuni aeronautici assicurati con la presente polizza e con altre polizze terrestri eventualmente stipulate dallo stesso Contraente o da terzi a favore degli Assicurati non può superare:

Somma	L. 2.000.000.000 per morte
	L. 2.000.000.000 per invalidità permanente totale
	L. 600.000.000 giornaliera per inabilità temporanea
Assicurazione mobile	L. 10.000.000.000 per morte
	L. 10.000.000.000 per invalidità permanente totale
	L. 10.000.000 giornaliera per inabilità temporanea

La limitazione per aeromobile rientrano anche le somme riferentesi ad eventuali altre polizze e assicurazioni per lo stesso rischio con altre polizze infortuni terrestri cumulative sullo stesso Contrainte. Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate superino gli importi sopra indicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro sono ridotti in proporzione ai singoli contratti. Le limitazioni di cumulo sopraindicate operanti anche nel caso di indicizzazione della polizza.

La garanzia per gli infortuni aeronautici non è operante se la polizza è stipulata per durata superiore ad un anno.

Invalidità permanente ed inabilità temporanea. — Le somme assicurate per invalidità permanente ed inabilità temporanea s'intendono proporzionalmente ridotte quando l'invalidità causata dall'infortunio sono parziali e ciò senza riguardo al mestiere od all'attività dell'Assicurato. Così se l'infortunio cagiona la perdita, anatomica o funzionale, di un arto o di un organo, prima integri e sani, la Società liquida l'indennizzo secondo le percentuali calcolate sulla somma assicurata per invalidità permanente totale:

Arto od organo	Destro	Sinistro
la totale di un arto superiore	70%	60%
la totale della mano o dell'avambraccio	60%	50%
la totale del pollice	18%	16%
la totale dell'indice	14%	12%
la totale del mignolo	12%	10%
la totale del medio o anulare	8%	6%
alange del pollice	9%	8%
alange di ogni altro dito della mano	1/3 del dito	
la totale di un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%	
la totale di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
la totale di un piede	40%	
la totale di un alluce	5%	
la totale di ogni altro dito del piede	3%	
la completa di un orecchio	10%	
la completa di ambedue gli orecchi	40%	
la totale della facoltà visiva di un occhio	25%	

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

(valide soltanto se espressamente richiamate)

Assicurazione per i professionisti. — L'assicurazione è prestata per i soli rischi professionali e precisamente per gli infortuni che l'Assicurato possa subire durante l'esplicazione delle mansioni all'attività lavorativa dichiarata in polizza.

Assicurazione per i veicoli senza limitazione di cilindrata. — A parziale deroga dell'art. 4, lettera b) delle condizioni generali, nell'assicurazione sono inclusi gli infortuni sofferti durante la guida di veicoli di qualsiasi cilindrata.

Assicurazione alla Società. — L'art. 13 delle Condizioni generali è abrogato. La Società, ai sensi dell'art. 1916 C.C., ha diritto di agire in rivalsa verso i responsabili dell'infortunio.

Assicurazione. — Le somme assicurate ed il premio sono collegati all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (gia indice del costo della vita) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

IL CONTRAENTE

Mario Boi



LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A.
L'AGENTE GENERALE

Mario Boi

ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli delle Condizioni generali: 12 (arbitraggio: deroga alla competenza dell'Autorità giudiziaria per la determinazione del danno); 14 (facoltà di ricorso da parte della Società).

Verificandosi più casi d'invalidità permanente, la Società non è tenuta a corrispondere complessivamente una somma superiore a quella massima assicurata per tale titolo.

Se l'infortunio cagiona la perdita, anatomica o funzionale, di ambo gli occhi, di ambo i piedi, tutti prima integri e sani, la somma assicurata per invalidità permanente è interamente dovuta. La somma pagata per invalidità permanente viene detratta da quella dovuta per morte solo quando la morte è conseguenza dell'infortunio per il quale è stata pagata la detta somma. L'indennizzo non è dovuto se l'invalidità permanente si manifesta quando sia trascorso un anno dall'infortunio.

L'indennizzo per inabilità temporanea è corrisposto fino ad un massimo di 365 giorni ed indipendentemente da quello dovuto per invalidità permanente o per morte.

7. Morte. — La Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi, in parti uguali. La somma assicurata non è dovuta se la morte si verifica dopo che sia trascorso un anno dall'infortunio.

8. Limite di età. — L'assicurazione vale per persone di età non superiore ai settanta anni e cessa dalla successiva scadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale limite di età, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso la Società mette a disposizione del Contraente.

9. Minorazioni preesistenti. — Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche.

10. Prova. — L'assicurazione non obbliga la Società se non sono fornite le prove richieste dalla Società stessa atte a dimostrare l'applicabilità della garanzia.

11. Denuncia dei sinistri. — I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di tre giorni.

12. Arbitraggio. — In caso di disaccordo tra le Parti, il compito di stabilire la causa e la natura delle lesioni, ovvero di valutare le conseguenze attribuibili all'infortunio, è affidato ad un Collegio di arbitri composto di tre medici, due dei quali nominati dalle Parti, uno per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Firenze dove, in tal caso, deve riunirsi il Collegio. Allo stesso Presidente spetta anche la designazione dell'arbitratore della Parte che non vi provveda volontariamente. La determinazione che gli arbitri, tenendo presenti le condizioni di polizza, prendono — anche se a maggioranza e quindi anche se uno dei membri del Collegio non la sottoscrive — è vincolante per le Parti.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio arbitratore; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e di detrarre la sua quota dall'indennizzo che risulti dovuto.

13. Rinuncia all'azione di rivalsa. — La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.

14. Recesso in caso di sinistro. — Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al novantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato, od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere, con preavviso di 30 giorni, dal presente contratto. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo del premio relativo al periodo di rischio non corso.

15. Cessazione del rischio. — Nel caso di licenziamento senza sostituzione delle persone assicurate od in caso di vendita o cessazione dell'azienda il contratto è risolto ed alla Società spetta la restituzione degli sconti eventualmente goduti dal Contraente per la pattuita durata, fermo il disposto dell'art. 1896 C.C.

16. Proroga tacita. — Il contratto di durata non inferiore ad un anno s'intende prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, con un massimo di due anni, se non viene disdetto per iscritto da una delle Parti almeno un mese avanti la scadenza, e così di seguito.

17. Imposte. — Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza del contratto.

18. Validità dell'assicurazione indipendentemente da ogni obbligo di legge. — L'assicurazione è stipulata indipendentemente da ogni obbligo di legge e rimane in vigore anche nel caso in cui tale obbligo risulti o sia stabilito successivamente.

19. Riferimento alle norme di legge. — Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge.

20. Foro competente. — Foro competente è, a scelta della Parte attrice, esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

ALLEGATO AG

Pag. 1

Agenzia Generale di
IGLESIAS

Numero 7281.44

Intraeste

OCORSO IGLESIAS

parziale deroga di quanto previsto nelle norme che regolano l'assicurazione infortuni, si conviene che la garanzia del presente contratto e' operante esclusivamente per li infortuni subiti dagli aderenti, Soci della Contraente, che presta attivita' di soccorso sanitario di competenza della Centrale operativa 118 di Cagliari su incarico e a beneficio della Organizzazione di volontariato stessa.

Si precisa anche la garanzia e' operante anche per gli infortuni che gli assicurati dovessero subire durante la permanenza nei locali della Sede dell'Associazione, compresi i lavori attinenti la conduzione e/o manutenzione della stessa, come pure durante la partecipazione a tutte le attivita' e manifestazioni connesse ai fini istituzionali dell'Ente Contraente, secondo il calendario di attivita' appositamente predisposto. Sono altresì compresi gli infortuni che gli assicurati possono subire durante il percorso dalla propria abitazione o sede di lavoro alla sede dell'associazione di Volontariato e/o presso il luogo dove svolgono la propria attivita' e viceversa, nel tempo altrettanto necessario al raggiungimento delle predette sedi.

In caso di infortunio che colpiaca piu' assicurati l'esborso massimo a carico della Societa' non potra' superare la somma complessiva di Lit. 4.000.000.000 (quattromiliardi).

Qualora le indennita' liquidabili a sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Si intende che l'assicurazione viene estesa, fino alla concorrenza della somma di Lt. 300.000.000, anche alle malattie professionali riportate in servizio e per cause di servizio che si manifestino nel corso della validita' del presente contratto. Pertanto sono parificate agli infortuni le malattie professionali riportate in servizio e per cause di servizio, indicate nella tabella annessa al D.P.R. 30 giugno 195 n. 1124 e successive modificazioni, e che riducano l'attitudine generica al lavoro in misura superiore al 20% della totale.

Per la identificazione e conferma della mansione svolta dall'Assicurato al verificarsi di un sinistro, fara' fede la dichiarazione del Contraente comprovante l'incarico specifico cui l'infortunato attendeva e la sua inclusione negli appositi registri tenuti dall'Associazione stessa secondo quanto previsto dall'Art. 3 del Decreto del Ministero dell'Industria datato 1/02/1992.

Si conviene che le variazioni in aumento del numero dei volontari in servizio dovranno essere comunicate alla societa' e/o all'Agenzia assegnataria del contratto mensilmente a mezzo lettera raccomandata o fax.

L'Agenzia assegnataria del contratto, alla fine di ciascun anno assicurativo, procedera' all'aggiornamento, in base alle comunicazioni sopra stabilite, mettendo apposita appendice di regolamento premio.

Il premio complessivo annuo per persona viene fissato il Lire 500.000 comprensivo di accessori ed imposte, indipendentemente dalle ore di servizio restite.

Si e' convenuto che la somma dovuta alla Societa' a titolo di premio minimo per ciascun anno assicurativo non potra' essere inferiore in nessun caso a Lire 2.000.000.

Agenzia Generale di
IGLESIAS

31.617281.44

RICORSO IGLESIAS

Premesso che per la identificazione degli aderenti all'Organizzazione di volontariato contraente si fara' riferimento ai registri menzionati nella presente appendice, si conviene che l'Ente Contraente e' tenuto ad esibire gli registri in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio a suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Societa' a fare accertamenti e controlli.

FRANCHIGIA SU INVALIDITA' PERMANENTE:

 Per accordo tra le parti si conviene che:

La somma assicurata per il caso di Invalidita' Permanente e' soggetta alla seguente franchigia:
 Sulla parte di somma assicurata fino a Lit. 500.000.000 non si fa luogo ad indennizzo per invalidita' permanente di grado non superiore al 3% della totale, se l'invalidita' permanente supera il 3% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.
 Sulla parte di somma eccedente Lit. 500.000.000 non si fa luogo ad indennizzo per invalidita' permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% della totale, se l'invalidita' permanente supera il 10% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.
 Salvo l'Invalidita' Permanente sia di grado pari o superiore al 50% della totale non si applicano le suddette modalita'".

FRANCHIGIA SULL'INABILITA' TEMPORANEA:

 L'indennizzo per inabilita' temporanea viene corrisposto a partire dall'OTTAVO giorno successivo a quello in cui si e' verificato il sinistro.

SOMME ASSICURATE PRO/CAPITE:

	ASSICURATE	PRO/CAPITE:
FRANCHIGIA		
INVALIDITA' PERMANENTE	Lit. 1.000.000.000.=	
INABILITA' TEMPORANEA	Lit. 100.000.000.=	

.=FERMO IL RESTO=.

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine dattiloscritte su un solo lato, costituisce parte integrante della polizza avanti richiamata, dalla quale sono escluse tutte le altre condizioni di assicurazione.

ALLEGATO "B"

FONDIARIA - SAI
DIVISIONE FONDARIARIA

FONDIARIA - SAI S.p.A. - Sede e Direzione di Firenze - 50129 - Piazza della Libertà, 6
Direzione di Torino - 10126 - Corso Gallieri, 12 - Capitale sociale 178.342.343,00 L.v.
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di licitazione al Registro Imprese di Firenze: 0693576912
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 946)

**QUIETANZA DI PREMIO
ANTICIPATO**

Agenzia: IGLRSIAS Polizza: 0561.0518515.40 Ramo: R.C. DIVERSI Descrizione Prodotto: R.C. DIVERSI PER TRASFORMAZIONE PORTA

Premio	195,06	Accessori	39,01	Dritti		Imposte	52,09	Totale	286,16
--------	--------	-----------	-------	--------	--	---------	-------	--------	--------

Rateazione	ANNUALE	Periodo dal	15/03/2005	al	15/03/2006
------------	---------	-------------	------------	----	------------

FONDIARIA - SAI S.p.A. Divisione Fondiaria dichiara di rinunciare, in quanto sia applicabile la DIR. CEE 93/13, alla facoltà di recesso di cui alla condizione "recesso in caso di sinistro".

Pagato il 18 MAR 2005
FONDIARIA - SAI S.p.A. Divisione Fondiaria
IL DIRETTORE GENERALE
[Firma]
(firma dell'Agente, Subagente, Esattore)

Contraente
SOCCORSO IGLESIAS
LOC. IS ARRUASTAS C.P. 105
09016 IGLESIAS CA



La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. - Fondata nel 1879 - Capitale L. 390.159.917.000 inv. vers.
Sede in Firenze, Piazza della Libertà, 6 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00538470485
Iscritta al n. 31 Registro Imprese di Firenze e al n. 10694 R.E.A. di Firenze
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966)

001

Spazio riservato al bollo
con numero di polizza
AGENZIA GENERALE
61.518515.40

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI**

R.C. RISCHI DIVERSI

Assicurato **SOCCORSO IGLESIAS** (Cognome e Nome (o denominazione della Ditta))
 CODICE FISCALE PARTITA I.V.A. **90007110928**
 Indirizzo Via **ISS-ARQUASTAS c.p. 105** **IGLESIAS** **09016** CA **016** Prov. **CA**

Durata contratta
 DURATA **1** **275** **13** **06** **2000** **15** **03** **2002**
 anni giorni giorno mese anno giorno mese anno
 EFFETTO delle ore 24 del SCADENZA alle ore 24 del
 DECORRENZA PRIMA RATA SUCCESSIVA **15** **03** **2001** RATEAZIONE **ANNUALE**
 ore 24 del giorno mese anno

Polizza sostituita **Polizza sostituita** **Accredito** **Copertura provvisoria**
 Copertura provvisoria definita

Descrizione del rischio: L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile gravante, ai sensi di legge, sull'Assicurato nella sua qualità di:
VEDI CONDIZIONI ALLEGATE

Garanzie prestate Massimali di garanzia
 (L'assicurazione è prestata soltanto per le garanzie per le quali sono indicati la somma assicurata o il massimale).
 Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)
 L'assicurazione vale fino alla concorrenza massima complessiva, per capitale, interessi e spese di:
 PER OGNI SINISTRO **3.000.000.000. =** col limite di: PER OGNI PERSONA **3.000.000.000. =** PER BANNEGGIAMENTI A COSE ED ANNUALI (anche ad appartamenti a più persone) **1.000.000.000. =**
 Responsabilità Civile verso i Dipendenti (R.C.O.)
 PER OGNI SINISTRO **_____** col limite di: PER OGNI DIPENDENTE **_____**

Condizione particolare e Allegati: Sono operanti la condizione particolare di cui alla lettera **DPN** **AG** e gli allegati **_____**

Premio	Premio netto 284.301	Accidenti 36.860	Imposte 72.839	TOTALE 414.000
Prima rata				
Rate successive	Premio netto 377.695	Accidenti 73.539	Imposte 98.766	TOTALE 550.000

14 GIU. 2000

Fatto in **TRIPLO** originale in **IGLESIAS** il **13** **06** **2000**



ALLEGATO AG

Pag. 1

Polizza numero 581.518615.40	Agenzia Generale di IGLESIAS	
---------------------------------	---------------------------------	--

Indirizzo
SOCCORSO IGLESIAS

Esercente un'associazione di volontariato, denominata SOCCORSO IGLESIAS, abilitata all'attività di soccorso sanitario di competenza della centrale operativa 118 di Cagliari con l'uso di 1 autoambulanza per attività di assistenza sociale ad anziani, ammalati, handicappati, bisognosi, famiglie, tossici, alcolisti, sia presso il domicilio degli assistiti che presso le A.S.L..

La garanzia comprende:

- il pronto soccorso in ambulanza;
- la Responsabilità Civile Personale dei volontari nello svolgimento dell'attività descritta in polizza.

I volontari non sono compresi nel novero dei terzi.

La garanzia esclude le attività sanitarie e fisioterapiche svolte da parte dei volontari, l'esercizio di attività industriali, commerciali ed artigianali, agricole o di servizio ed i danni a cose causati da incendio, comunque verificatosi.

Premesso che il presente contratto viene stipulato sulla base delle ore dell'attività dichiarata che si intendono in numero inferiore alle 1800, e' condizione essenziale, ai fini della validità della garanzia della presente polizza, che il Contraente indichi su apposito registro, da conservarsi nella propria sede, il numero delle ore giornaliere di servizio.

Se la centrale Operativa 118 richiedesse il servizio contemporaneo di altra ambulanza e relativo equipaggio oltre quelli contemplati in polizza, tale impiego, ai fini del regolamento premio, sarà sommato a quello normalmente previsto ed eventualmente considerato in eccedenza alle 1800 ore annue preventivate.

Si conviene che le variazioni in aumento del numero delle ore giornaliere di servizio dovranno essere comunicate alla Società o all'Agenzia assegnataria del contratto mensilmente a mezzo lettera raccomandata o fax.

L'Agenzia assegnataria del contratto, alla fine di ciascun anno assicurativo procederà all'aggiornamento, in base alle comunicazioni sopra stabilite emettendo apposita appendice di regolamento e imposte.

Il premio complessivo annuo per ogni ora di servizio eccedente il numero sopra stabilito di 1800 ore viene fissato in L. 400 comprensivo di accessori e imposte.

Resta convenuto che la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun anno assicurativo non potrà essere inferiore in nessun caso a L. 550.000.=

.=fermo il resto=.

Il presente allegato, composto da n. 1 pagine dattiloscritte su un solo lato costituisce parte integrante della polizza avanti richiamata, dalla quale sono regolate tutte le altre condizioni di assicurazione.



POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI A MOTORE

PROD.	NUMERO POLIZZA	AGENZIA	CODICE AGENZIA SUB/BROKER	POLIZZA SOSTITUITA	MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE	
280	180468244 08	SAI IGLESIAS AGENZIA	0298	158177476 02	SOST.STESSO CONTRAENTE-SETTORE	
CONTRAENTE	ASS.VOL. SOCCORSO IGLESIAS SNC, LOCALITA' IS ARRUASTA 09016 IGLESIAS CA			VINCOLO ENTE VINCOLATARIO	TIPO VINCOLO	SCADENZA
	PARTITA IVA 90007110928			COMPAGNIA DI PROVENIENZA	AUTORIZ. ZONA/DIREZIONE	CONVENZIONE
PERIODO DI ASSICURAZIONE PER IL QUALE E' STATO PAGATO IL PREMIO dalle ore 24.00 del 27.09.2004 alle ore 24.00 del 27.09.2005 ESISTE POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1901, 2° COMMA, CODICE CIVILE.			DURATA DELLA POLIZZA dalle ore 24.00 del 27.09.2004 alle ore 24.00 del 27.09.2005		TACITO RINNOVO SI	FRAZIONAMENTO PREMIO ANNUALE
TARGA/TELAIO VEICOLO	TIPO VEICOLO	CARATTERISTICHE TECNICHE				
AZ224SG	AMBULANZA	SETTORE TARIFFARIO	USO (ved. in calce)	TIPO TARGA	PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO / MASSA MASSIMA	NUMERO POSTI
CAPITALE ASSICURATO		4	US	DEFINITIVA	34	
VEICOLO E RELATIVI ACCESSORI	APPARECCHI AUDIO - FONO - VISIVI	MESE/ANNO PRIMA IMMATRICOLAZIONE	TIPO ALIMENTAZIONE	CODICE VEICOLO	GRUPPO VEICOLI	
		07 / 1998	BENZINA			
PROPRIETARIO/LOCATARIO	ASS.VOL. SOCCORSO IG	società/ente		DATI DEL CONTRAENTE		
MESE/ANNO DI NASCITA	RESIDENZA SEDE LEGALE: COMUNE	PROVINCIA	C.A.P.	PROFESSIONE		
	IGLESIAS	CAGLIARI	09016	ALTRE CATEGORIE		

GARANZIE PRESTATE	PREMIO: RATEO ALLA FIRMA	PRIMA ANNUALITA'
1 RESPONSABILITA' CIVILE	EUR 1.035,00	EUR 1.035,00

COMPRENDE i terzi trasportati in quanto consentito dalla carta di circolazione e dalle leggi vigenti ed è prestata fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di EUR per:
1.549.370,70 PER SINISTRO 1.549.370,70 PER PERSONA LESA O DECEDUTA 1.549.370,70 PER DANNI A COSE O ANIMALI
 Formula tariffaria: fissa con peius (Condizione Speciale G).
 Traino di rimorchio senza targa COMPRESO.
 Al premio annuo della garanzia RCA è stato applicato uno sconto pari a EUR 174,80.
 Tale sconto potrà non essere confermato a partire dalla prima scadenza annuale.

SINISTRI PAGATI COASSICURAZIONE	TIPO SINISTRO	1999	2000	2001	2002	2003	2004	DIRITTO DI EMISSIONE EUR	NON PREVISTA		
	N. sinistri pagati	00	00	00	01	00	00		TOTALE LORDO	EUR 1.035,00	EUR 1.035,00
	N. sinistri Riservati a PERSONE	00	00	00	00	00	00		(lire 2.004.039)	(lire 2.004.039)	
	N. sinistri Riservati a COSE	00	00	00	00	00	00		di cui: - IMPOSTE	EUR 105,18	EUR 105,18
	NA = Non assicurato; ND = Dato non disponibile	- CONTRIBUTO S.S.N.		EUR 88,35	EUR 88,35						

Termine di disdetta per tutte le garanzie previste dal contratto: 30 giorni.
 E' previsto il tacito rinnovo del contratto.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa prevista dall' art. 123 D.lgs. n. 175/95.

IL CONTRAENTE *[Firma]*

Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196. Consenso al trattamento dei dati personali.

Preso atto dell'informativa ricevuta, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali.

IL CONTRAENTE *[Firma]*

Il Contraente riconosce inoltre che i dati e le notizie indicati sul presente contratto sono determinanti per il consenso di FONDIARIA - SAI S.p.A. alla stipula del contratto stesso e dichiara che sono conformi al vero.

L'assicurazione è prestata entro i limiti sopra indicati ed in base alle condizioni tutte, generali, particolari, speciali e aggiuntive rilasciate a parte. Più precisamente: Le condizioni della garanzia "Responsabilità Civile" sono quelle riportate nel mod. 7619/04, che il Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare.

IGLESIAS li 27/09/04

IL CONTRAENTE *[Firma]*

Il pagamento del premio di EUR 1.035,00 (lire 2.004.039) è stato effettuato oggi 27/09/04 alle ore _____ in mie mani.

L'AGENTE *[Firma]*

FONDIARIA - SAI S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE



[Firma del Direttore Generale]

Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti Condizioni di Assicurazione:

RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA

Esclusioni e rivalsa (art.2) - Estensione territoriale (art. 3) - Adeguamento del premio (art. 5) - Determinazione del premio. Comunicazioni del Contraente (art.6) - Trasferimento della proprietà del veicolo (art. 8) - Sospensione in corso di contratto (art. 9) - Rinnovo del contratto (art. 12) - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo (art. 14) - Facoltà del Contraente di disdire il contratto solo con il consenso dell'Ente vincolatario

IL CONTRAENTE *[Firma]*

USO: US Autoambulanza.